

Lavori socialmente utili - Quantificazione del trattamento economico - Principio di non contestazione - Operatività - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8070 del 07/04/2014

In tema di lavori socialmente utili, la quantificazione del relativo trattamento economico è stabilito direttamente dalla legge, sicché non può trovare applicazione il principio di non contestazione, in quanto espressione del principio dispositivo delle parti, rilevante solo ove non in contrasto con norme imperative di legge.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8070 del 07/04/2014